



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE  
PROVINCIA DI TREVISO

# **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 30.12.1999
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30.11.2000
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 26.11.2001
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 20.12.2002
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 10.12.2003
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 06.03.2006

Art. 1  
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2  
Dichiarazione/denuncia

1. In luogo della "comunicazione" approvata nel precedente regolamento I.C.I. , dall'entrata in vigore del presente regolamento , il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita "dichiarazione/denuncia" su modello ministeriale come previsto dal D. Lgs.504/92 entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificato l'evento che ha generato l'obbligo dichiarativo.

Art. 3  
Alloggio non locato

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10 e salvo quanto previsto dal successivo comma 2), non locato per almeno sei mesi, ad esclusione delle seguenti fattispecie:
  - Abitazione in corso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a seguito di regolare autorizzazione amministrativa (concessione edilizia o DIA) a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori;
  - Abitazioni concesse in uso gratuito a soggetti che nella stessa abitazione stabiliscono la propria residenza anagrafica;
  - Abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla 1<sup>a</sup> casa;
  - Abitazioni possedute da anziani e disabili aventi la residenza anagrafica in Istituti di ricovero sanitario e case di riposo;
  - Abitazione dichiarata inagibile;
2. Sono considerate parti integranti all'alloggio non locato di cui al precedente comma, le sue pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto (comprese le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Art. 4  
Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono equiparate alle abitazioni principali le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili).
2. Sono equiparate alle abitazioni principali, le abitazioni possedute da anziani e disabili aventi la residenza in Istituti di ricovero sanitario e case di riposo, purchè non locati.
3. Sono equiparate all'abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste prevista, le abitazioni concesse in uso gratuito ai figli o ai genitori, che nella stessa abitazione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica (nel caso in cui il genitore/figlio abbia la necessità di trasferire la residenza dalla unità immobiliare oggetto di imposta ad un istituto di cura o di ricovero sanitario o casa di riposo, il contribuente dovrà produrre apposita certificazione rilasciata dall'Istituto stesso dalla quale emerga la necessità del ricovero temporaneo).

4. Per l'applicazione della suddetta agevolazione il contribuente è soggetto all'obbligo della dichiarazione di variazione I.C.I. di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

#### Art. 5 Maggiore detrazione

1. Viene istituita una maggiore detrazione dell'imposta per gli immobili posseduti come abitazione principale dai seguenti soggetti passivi:
  - Disabili con invalidità pari al 100 %;
  - Soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia convivente una persona disabile con invalidità pari al 100%, intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche.
2. I contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione completa della documentazione comprovante la situazione sanitaria (verbale della Commissione Medica per l'invalidità civile).

#### Art. 5 bis Esenzioni.

1. Sono esenti i fabbricati fino a mq.200 adibiti all'esercizio del commercio al dettaglio e piccole attività artigianali di servizio urbane (es. barbiere, parrucchiere, estetista, panificio/pasticceria, cioccolateria, pizza al taglio, gelaterie per asporto, calzolai, pelletterie, ecc .. ) di nuova istituzione.
2. L'esenzione spetta per il periodo di anni 3 dalla data di inizio attività (all'interno del territorio comunale).
3. Per l'applicazione della suddetta agevolazione il contribuente è soggetto alla presentazione di un'autocertificazione secondo un modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi.
4. Tale autocertificazione dovrà essere presentata entro la data di scadenza per il pagamento del primo versamento per il quale opera l'esenzione.
5. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### Art. 6 Statuto del Contribuente

1. Al presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 27.07.2000, n. 212 "Statuto dei diritti del Contribuente"

#### Art. 7 Ravvedimento operoso

2. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs.vo n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

#### Art. 8 Accertamento dell'imposta

1. Per gli avvisi di liquidazione o accertamento relativi a violazioni commesse dall'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di decadenza sono disciplinati dall'art. 11 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni.
2. Per l'anno 2000 e l'anno 2001, in cui vigeva l'obbligo della "comunicazione" il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione

dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi così come previsto dall'articolo 6 co. 1 del (precedente) regolamento comunale in materia di I.C.I. (in vigore per gli anni 2000 e 2001 ), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione.

3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in (lire trentaduemila) € 16,53=sedici/53; Tale disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. L'attività di accertamento dell'I.C.I. può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche in forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8.6.1990, N. 142, oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs. 15.12.1997, N. 446.
5. Il Comune, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 27.07.2000 n. 212 contenente disposizioni in materia dei Diritti del Contribuente, può:
  - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, che non siano già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche, indicate dal contribuente;
  - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - concordare incontri informativi con il contribuente anche al di fuori del normale orario di apertura al pubblico;
  - richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Il Comune promuove quelle iniziative tese al potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
7. La Giunta Comunale anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento stabilisce i criteri selettivi per l'attività di accertamento.
8. Il Consiglio Comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con propria deliberazione può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili.

#### Art. 9

##### Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs. n. 218 del 19.6.1997 limitatamente alle aree fabbricabili, ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita, ai fabbricati ex rurali o sprovvisti di rendita.
2. Il riferimento all'Ufficio delle Entrate previsto nel D.Lgs. 218/97 deve intendersi riferito all'Ufficio Tributi.

3. L'istituto e l'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio. Sono escluse dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. L'accertamento con adesione si perfeziona con la firma dell'atto di entrambe le parti.

#### Art. 10

##### Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o liquidazione sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
  - mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43;
  - mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. B) comma 5 dell'articolo 52 D.Lgs.vo 446/1997;
2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso necessario non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

#### Art. 11

##### Rimborsi

1. *Per l'anno 2000 e l'anno 2001* in cui vigeva l'obbligo della "comunicazione" il contribuente può presentare al Comune al quale è stata versata una maggiore imposta, domanda di rimborso somme entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nell'art. 12 comma 3 per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.
3. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a (L. 32.000.=) € 16,53.

Art. 12  
Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa o infedele dichiarazione/denuncia, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento si applicano le sanzioni amministrative previste dai D. Lgs. 471, 472, 473/1997;
2. Per l'anno 2000 e l'anno 2001 in cui vigeva l'obbligo della "comunicazione" il Comune emette motivato avviso di accertamento, per l'omessa presentazione della "comunicazione" si applica la sanzione amministrativa prevista per ciascuna unità immobiliare. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle seguenti misure:
  - tasso del 4,5% semestrale dal 01.01.1993 al 31.12.1993;
  - tasso del 3% semestrale dal 01.01.1994 al 31.12.1996;
  - tasso del 2,5% semestrale dal 01.01.1997 al 15.05.1998;
  - tasso del 2,5% semestrale dal 15.05.1998, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della L. 146/98;
  - tasso del 1,375 semestrale dall'01.01.2004;
4. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 472/97, il periodo di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 504/92: "se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento" non si applica.

Art. 13  
Interpello

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere. Il parere dell'ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
2. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.
3. La Giunta Comunale potrà promuovere la costituzione di forme di collaborazione con membri esperti o funzionari di altre Amministrazioni, al fine di favorire un orientamento uniforme circa i pareri da emettere.

Art. 14  
Rateizzazione di pagamento

1. Qualora l'importo da versare conseguente ad avviso di liquidazione o accertamento sia pari o superiore a (L. 1.000.000.=) Euro 516,45, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e delle disposizioni normative che in generale disciplinano il sistema della riscossione delle entrate tributarie, può essere concessa, su richiesta del contribuente da presentare, all'Ufficio Tributi, entro 20 gg. dalla data di notifica dell'avviso, la rateizzazione del pagamento dovuto in più soluzioni secondo le condizioni e limiti illustrati nel comma 3.
2. La rateizzazione è esclusa nel caso di adesione del contribuente che si realizza con il pagamento del tributo se dovuto, e della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 14 D.Lgs.504/1992 comma 4, entro i termini per ricorrere alle commissioni tributarie;

3. Il versamento può essere dilazionato fino ad un massimo di tre rate per uguale importo, con le seguenti modalità:
  - la prima rata è obbligatoriamente da versare entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
  - la seconda rata è obbligatoriamente da versare entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
  - la terza rata è obbligatoriamente da versare entro 270 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
4. Qualora l'importo da versare conseguente ad avviso di liquidazione o accertamento sia pari o superiore ad Euro 2.500, può essere concessa, su richiesta del contribuente da presentare, all'Ufficio Tributi, entro 20 gg. dalla data di notifica dell'avviso, allegando alla stessa apposita polizza fidejussoria, la rateizzazione del pagamento dovuto in numero sei(6) rate secondo le seguenti condizioni :
  - la prima rata è obbligatoriamente da versare entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
  - la seconda rata è obbligatoriamente da versare entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
  - la terza rata è obbligatoriamente da versare entro 270 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
  - la quarta rata è obbligatoriamente da versare entro 360 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
  - la quinta rata è obbligatoriamente da versare entro 450 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
  - la sesta rata è obbligatoriamente da versare entro 540 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
5. Sulle somme rateizzate si applica l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale commisurato ai giorni decorrenti dal 91 giorno dalla data di notifica del provvedimento alla data di scadenza di ogni singola rata.
6. Qualora si verifichi il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata il beneficio concesso decade automaticamente.
7. La rateizzazione viene concessa esclusivamente in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
8. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
9. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.

Art.14 bis  
Differimento dei termini

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. O), del D. Lgs,15.12.1997 n. 446:
  - i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta e quindi scadono: entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione; entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno d'imposizione;
  - la Giunta Comunale può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento di pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante, nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 15  
Potenziamento degli uffici tributi

1. Al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane. Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
  - cura della formazione del personale esistente
  - erogazione di compensi incentivanti al personale disponibile alla realizzazione di appositi progetti, da realizzare al di fuori del normale orario di lavoro e finalizzati all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, controllo, accertamento e recupero dell'evasione.
2. Al personale addetto all'attività di gestione, controllo ed accertamento dell'ICI, eventuali compensi incentivanti da attribuire per l'effettuazione di tale attività, al di fuori del normale orario di lavoro e nell'ambito di appositi progetti, dovranno essere stabiliti di volta in volta nel rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali e sentite on le OO.SS. e le RR.SS.UU. .

Art. 16  
Disposizioni transitorie

1. Per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce e nei bollettini di versamento che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.

Art. 17  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti della Legge 8.6.1990 n. 142, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, viene trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale con sede a Roma .
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.